

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare Titolo I - Dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 313 Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento

Per i delitti previsti dagli [articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288](#) non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia.

Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti previsti dagli [articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252](#), quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto previsto nell'[art. 290](#), quando è commesso contro l'Assemblea costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del ministro per la giustizia.

I delitti previsti dagli [articoli 296, 297, 298](#), in relazione agli [articoli 296 e 297](#), e dall'[art. 299](#), sono punibili a richiesta del ministro per la giustizia.